

**R.G. 555/2025**

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI SAVONA**  
**SEZIONE CIVILE**

in persona del Giudice dottor Davide Atzeni ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa iscritta a R.G. 555/2025, introdotta con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo da

*Parte\_1*, C.F. *C.F.\_1* nato a Fossacesia (CH), il 10.05.1948 e residente in Varazze (SV), via C. Montanaro 16 int. 1, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Francesco Giusto presso il cui indirizzo PEC *Email\_1* è elettivamente domiciliato

*Attore in opposizione*

Contro

*Controparte\_1* P. IVA *P.IVA\_1* in persona del Presidente del Consiglio d'Amministrazione pro tempore Dott.ssa *CP\_2* sedente in Milano, Corso Europa n. 13, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Giuseppe Mangia ed elettivamente domiciliata in Milano (MI), al Corso Europa n. 13

*Convenuta in opposizione*

**Conclusioni**

Per l'attore:

““Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione anche in via istruttoria ed incidentale e previo accertamento dell'ammissibilità e della tempestività del presente atto di opposizione, in applicazione della pronuncia Cassazione SS.UU. n. 9479/2023 e del provvedimento del Giudice dell'Esecuzione Dott.ssa Paola Gallo del 21.01.2025, (procedura 1025/2024 RGE) notificato il 31.01.2025, - verificare la conformità delle clausole e delle pattuizioni presenti nel contratto di finanziamento nr. pratica 4032364 (doc.1) sottoscritto dal Sig. Parte\_1 il 02.05.2001 con la società CP\_3 [...], avente Sede Legale in Via Piccinni 2, 20131 Milano, meglio richiamate alle lettere da b) ad f) e alle pagine da 7) a 9) del presente atto e/o delle eventuali altre esaminate e valutate d'ufficio, con il diritto euro-unitario come indicato nella richiamata Sentenza Cass. SS.UU. nr 9479/2023, con particolare riferimento ai tassi di interesse, (TAEG 34,19%) all'eventuale superamento delle soglie di usura e alle penali e alle conseguenze previste in caso di ritardo nel pagamento di qualsiasi rata o importo dovuto, pari al 3% per mese o frazione di mese, o altro maggior tasso nella misura massima consentita; - per l'effetto, accertati anche d'ufficio la qualità di “consumatore” del Sig. Parte\_1 ed il carattere eventualmente vessatorio delle clausole sopra indicate e/o soltanto di alcune di esse, nonchè la loro idoneità a determinare nel complesso e non singolarmente considerate uno squilibrio significativo (ai sensi dell'art. 34 del Codice del Consumo) dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto in favore dell'originaria cedente Parte\_2, dichiarare la nullità del contratto di finanziamento nr. n. 4032364 del 02.05.2001 e di ogni atto dipendente e conseguente, ivi incluso il Decreto Ingiuntivo Tribunale di Savona n. 845/2022 del 15/11/2022 RG n. 2459/2022 Repert. n. 490/2024 del 13/05/2024; - revocare ove ritenuto il decreto opposto e/o riformarlo in senso favorevole all'opponente, in subordine rideterminando e limitando le somme dovute dal Sig. Pt\_1 alla sola sorte capitale (Lire 2.000.000, pari ad Euro 1032,01) senza riconoscimento di interessi o in subordine eventualmente maggiorata dei soli interessi al tasso legale applicabile e da determinarsi dal dovuto al saldo, ovvero e in ulteriore subordine dichiarandolo tenuto alla corresponsione della diversa somma ritenuta di giustizia che possa essere riconosciuta in favore della Controparte\_4 secondo prudente valutazione del Giudice di merito. - vinte le spese”.

Per il convenuto:

*“IN VIA PRELIMINARE: dichiarare l’incompetenza del Tribunale adito per essere competente a conoscere, per valore, il Giudice di Pace di Savona.*

*IN VIA PRELIMINARE GRADATA: Ritenere e dichiarare la nullità dell’atto introduttivo promosso dal Sig. Pt\_1 ai sensi dell’art. 650 c.p.c. e relativa al D.I. n. 845/2022 del 15 novembre 2022 – Rg. 2459/2022 emesso dal Tribunale di Savona, per aver lo stesso violato le disposizioni di cui all’art. 163, comma 1, n. 3 cpc.*

*IN VIA PRINCIPALE: Rigettare l’opposizione ex adverso spiegata e tutte le domande ed eccezioni in essa formulate dall’opponente, in quanto infondata/e in fatto e in diritto e comunque non provata/e per tutti i motivi e le ragioni di cui in narrativa e per tutte quelle che verranno accertate in corso di causa e per l’effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 845/2022 R.G. n. 2459/2022 emesso dal Tribunale di Savona in data 15.11.2022;*

*IN VIA SUBORDINATA: Accertare e dichiarare e/o comunque condannare il signor [...] Parte\_1, ut supra, al pagamento in favore di Controparte\_1 nella sua qualità di cessionaria del credito, della complessiva somma di € 6.013,07 ovvero della somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre ulteriori interessi al tasso convenzionale di mora annuo del 15,00% sulla sola sorte capitale di € 1.036,50 a far data dal 15.06.2022 e sino all’effettivo soddisfo, nonché al pagamento delle spese legali liquidate in decreto, oltre accessori e alle successive occorrente;*

*IN OGNI CASO: Con vittoria di compensi professionali, spese e accessori, comprensiva delle spese e dei compensi e spese dovute anche per l’intentata procedura di mediazione obbligatoria”.*

## **IN FATTO E IN DIRITTO**

Parte\_1 ha opposto il decreto ingiuntivo n. 845/2022 del Tribunale di Savona, emesso su ricorso di Controparte\_1 per il pagamento di € 6.013,07 oltre interessi.

Parte opponente ha esposto: di aver sottoscritto, in data 2.5.2001, il finanziamento n. 4032364 per l’importo di Lire 2.000.000,00, da restituire a Controparte\_3 in 42 rate mensili per un totale, comprensivo di interessi, pari a Lire 3.242.400,00; che [...] CP\_1 acquistava il credito in questione in forza della cessione in blocco datata

20.12.2010; che *Controparte\_1* ricorreva al Tribunale di Savona affinché gli ingiungesse il pagamento dei ratei del finanziamento inadempiti, e che in accoglimento del ricorso il Tribunale emetteva il decreto ingiuntivo n. 845/2022. Secondo la narrativa di parte opponente, una volta spirato il termine per l'opposizione *Controparte\_1* procedeva ad esecuzione forzata, pignorando presso il terzo Intesa San Paolo il conto corrente cointestato al *CP\_5* stesso e alla di lui moglie; con provvedimento del 21.1.25, tuttavia, il Giudice dell'Esecuzione, preso atto del principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza 9479/2023, rilevava che il contratto di finanziamento potrebbe contenere clausole lesive della tutela riconosciuta al consumatore. Dando atto dell'omessa indagine, in sede monitoria, intorno alla possibile natura abusiva delle clausole contrattuali, il G.E. imponeva al creditore procedente di notificare all'esecutato un avviso concernente la possibilità di proporre opposizione, allo scopo di far valere l'eventuale abusività delle sole clausole contrattuali suscettibili di incidere sull'esistenza o sulla quantificazione del credito azionato (Doc. 5 attore). Sulla base di tali premesse di fatto, il *CP\_5* ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 845/2022 del Tribunale di Savona, affermando la propria qualità di consumatore e la presenza, nel contratto di finanziamento sottoscritto in data 2.5.2001, delle clausole vessatorie meglio dettagliate in atti; ha concluso, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e, in via subordinata, la rideterminazione del dovuto nei limiti della somma capitale, eventualmente maggiorata dei soli interessi al tasso legale dal dovuto al saldo.

Si è costituita *Controparte\_1* eccependo, in via preliminare, l'incompetenza per valore del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace; ha altresì eccepito la nullità dell'atto di citazione, per violazione del numero 3) del comma primo dell'art. 163 c.p.c.. Nel merito, ha sostenuto l'inapplicabilità della disciplina consumeristica, in quanto successiva alla conclusione del contratto e, con specifico riferimento al tasso di interesse concretamente applicato, la non vessatorietà dello stesso. Evidenziando che la fondatezza delle ulteriori doglianze potrebbe al più giustificare una pronuncia di nullità meramente parziale del negozio, insuscettibile in quanto tale di caducare il contratto nel suo complesso, ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione; in via subordinata, ha domandato la condanna del *[...]* *Pt\_1* al pagamento della somma ritenuta di giustizia, oltre interessi al tasso convenzionale di mora annuo del 15% sulla sorte capitale di € 1.036,50 a far data dal 15.6.22 sino al soddisfo.

In via preliminare, va rigettata l'eccezione di incompetenza per valore del giudice adito in sede monitoria.

Nel rito monitorio *“la competenza del giudice va riscontrata con riferimento alla data del deposito del ricorso introduttivo, essendo soltanto eventuale la fase dell'opposizione; né a diversa conclusione può indurre la norma dell'articolo 643 del Cpc secondo cui è con riferimento alla data di notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo che va stabilita la pendenza della lite, poiché con tale norma il legislatore ha inteso solo «fare riferimento alla costituzione del contraddittorio ed agli effetti sostanziali e processuali (dall'interruzione della prescrizione alla prevenzione) nell'eventualità dell'opposizione, ma non ha inteso privare d'efficacia gli atti già venuti in essere nella fase introduttiva”* (Cass. civile sez. I, 21/05/2024, n. 14058). Il ricorso è stato depositato il 10.10.2022 (Opposizione, pag. 1); l'art. 7 c.p.c., nella formulazione applicabile *ratione temporis* – quale risultante dalle modifiche di cui al d.lgs. 13/07/2017, n. 116, e immutato in parte qua dal d.lgs. 10.10.2022, n. 149 – stabiliva la competenza del giudice di pace *“per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro”*, salve eventuali riserve in favore di altro giudice indicato dalla legge. Poiché Controparte\_1 [...] azionava il credito di *“Euro 6.013,07, oltre ai successivi interessi di mora sul solo capitale (sorte capitale pari a Euro 1.514,18) dal 11 ottobre 2022 al saldo al tasso del 15% e comunque nei limiti dei tassi soglia rilevati trimestralmente ex Legge 108/96”* (Doc. 2 attore, pag. 3), somma superiore alla soglia indicata dall'allora art. 7 c.p.c., va affermata la competenza di questo Tribunale.

Tale competenza, peraltro, risulta anche dal chiaro disposto dell'art. 645 c.p.c., considerato che il decreto ingiuntivo *de quo* è stato emesso da questo Tribunale, e considerato inoltre che secondo la norma testè richiamata *“l'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto.....”*.

Venendo ora ad esaminare il merito della controversia, va innanzitutto evidenziato che le Sezioni Unite della Suprema Corte, nella sentenza 06/04/2023, n. 9479, hanno affermato che spetta al giudice dell'opposizione consentire al consumatore *“di recuperare la tutela, piena ed effettiva, di cui non ha potuto usufruire”* in sede monitoria, sicché egli dovrà

*“svolgere, in una sede di cognizione piena e nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, quella delibazione integrale non effettuata in precedenza, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, totale o parziale, sia quando la nullità riguardi una clausola che inficia solo il quantum debeatur, sia quando essa incida integralmente sull’an debeatur, sempre che a tale declaratoria il consumatore non si opponga, giacché trattasi comunque di nullità relativa e “a vantaggio””* (SS.UU. 9479/2023, parte motiva). Conformemente ai principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite, il sindacato sulla vessatorietà delle pattuizioni di cui al finanziamento sottoscritto dal CP\_5 il 2.5.2001, dovrà essere circoscritto alle sole clausole negoziali suscettibili di incidere sulla debenza e sull’ammontare del credito azionato in sede monitoria.

Va altresì precisato che, giusto il principio di irretroattività della legge, le disposizioni del d.lgs. 206/2005 si applicano soltanto ai contratti conclusi successivamente all’entrata in vigore del cd. Codice del Consumo (ex plurimis, Cass. civile sez. III, 11/12/2012, n. 22619), con la sola eccezione dei negozi che, seppur intervenuti anteriormente, siano stati rinnovati, anche in modo tacito, successivamente all’entrata in vigore del Codice medesimo (Cass. civile, sez. III, 24/07/2001, n. 10086). La vessatorietà del contratto di cui in causa, concluso il 2.5.2001 e non rinnovato, potrà pertanto essere vagliata esclusivamente alla luce delle disposizioni di cui alla legge 52/1996 – ferma l’applicabilità dei principi espressi dalla giurisprudenza a fonte della mera trasposizione, senza modificazioni sostanziali, delle disposizioni codicistiche nel nuovo Codice del Consumo.

Venendo ora ad esaminare nel merito le censure mosse dall’attore in opposizione in relazione ad alcune clausole contenute nelle condizioni generali allegate al contratto di finanziamento de quo, va innanzitutto ritenuto che non sussistano i presupposti per la riduzione a equità della penale pattuita per il ritardo, di cui alla lettera q) delle *“Condizioni di finanziamento”*.

Al riguardo va innanzitutto rilevato che il potere di riduzione, di cui all’art. 1384 c.c., attribuito al giudice *“a tutela dell’interesse generale dell’ordinamento, può essere esercitato d’ufficio, ma l’esercizio di tale potere è subordinato all’assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incumbenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell’eccessività della penale, che deve risultare “ex actis”, ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d’ufficio”* (Cass. civile sez. II, 19/12/2019, n. 34021). Secondo la Cassazione, infatti, *“la valutazione relativa*

*all'eccessiva onerosità della clausola penale [...] deve essere compiuta in riferimento alla sua misura e all'interesse del creditore all'adempimento nel senso che deve sussistere una notevole sproporzione tra l'ammontare della penale e l'interesse del creditore all'adempimento (cfr. Cass. 9295/2002)”* (Cass. civile sez. lav., 13/11/2006, n. 24166, parte motiva); occorre, dunque, considerare l’*“effettiva incidenza dell'inadempimento sullo squilibrio delle prestazioni da valutarsi in relazione alla situazione esistente al momento dell'applicazione poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c., conformativi dell'istituto della riduzione equitativa”* (Cass. civile sez. II, 07/07/2025, n. 18463); è invece estraneo a detta valutazione l’eventuale *“mancanza di danno in concreto”* per il creditore (Cass. civile sez. lav., 13/11/2006, n. 24166, parte motiva).

Ciò premesso, l’attore in opposizione non ha provato, e prima ancora neppure ha dedotto, le dette circostanze rilevanti per la valutazione in ordine all’eccessiva onerosità della penale, con conseguente infondatezza delle generiche deduzioni difensive da esso svolte sul punto. Esso, inoltre, non ha neppure contestato la circostanza (dedotta dalla società convenuta in opposizione e risultante peraltro anche dall’estratto conto da essa allegato quale produzione n° 7, estratto conto anch’esso non contestato nelle sue risultanze contabili) che nel caso di specie la società odierna convenuta e la società cedente Controparte\_3 abbiano del tutto omesso di addebitare alcunchè al Sig. Pt\_1 a titolo di clausola penale, dimodochè va ritenuto che eventuali nullità, sotto tale aspetto, della clausola “q” in esame debbano considerarsi nella fattispecie del tutto irrilevanti, in quanto ininfluenti ai fini della valutazione circa l’esistenza e la quantificazione del credito azionato con il procedimento monitorio.

La clausola “q” in esame deve poi considerarsi pienamente legittima anche nella parte in cui è stato con essa pattuito, per il caso di ritardo nel pagamento delle somme dovute in base agli accordi contrattuali, l’addebito di interessi moratori nella misura del 3 % per mese o frazione di mese. Al riguardo va infatti evidenziato che nella clausola in esame è stato comunque convenuto che gli interessi di mora avrebbero dovuto considerarsi dovuti alla società mutuante solo *“nella misura massima consentita”*, ovvero sia solo entro i limiti massimi consentiti dalla normativa antiusura dettata dall’art. 3 comma 1 della legge n° 108 del 1996. Tale cd *“clausola di salvaguardia”* è idonea a scongiurare l’ipotesi che al rapporto *de quo* possano essere applicati interessi in misura superiore al tasso medio antiusura

stabilito sulla base delle rilevazioni periodiche effettuate dalla Banca d'Italia e dal Ministero competente ai sensi della normativa in esame (peraltro il fatto che nel caso di specie siano stati pattuiti interessi di carattere usurario non è stato dedotto neppure dall'attore, il quale si è limitato a lamentare l'addebito a suo carico di interessi da esso definiti come “*manifestamente eccessivi*”, senza peraltro precisare in base a quali criteri o parametri esso sia pervenuto ad effettuare tale valutazione di eccessiva onerosità).

Non solo la mancata pattuizione, ma anche la mancata applicazione nel caso di specie di interessi usurari deve poi considerarsi provata anche sulla base del disposto dell'art. 115 c.p.c., essendo stato dedotto dalla società convenuta - e non essendo stato contestato dall'attore - che nel caso di specie gli interessi di mora sono stati addebitati al Sig. Pt\_1 (quantomeno a decorrere dalla data della cessione del contratto di mutuo in favore della Controparte\_6 ma verosimilmente - secondo quanto risulta dall'estratto conto prodotto dalla convenuta quale documento n° 7 - anche nel periodo precedente a tale data) solo nella misura del 15 %, pari a meno della metà rispetto alla percentuale contrattualmente pattuita.

Analogamente, anche gli interessi corrispettivi risultano essere stati pattuiti entro i limiti del tasso soglia antiusura vigente all'epoca della stipula del contratto (cfr i tassi soglia pubblicati dal Ministero competente relativamente al periodo aprile-giugno 2001, prodotti dalla società convenuta quale doc n° 6). Anche in questo caso l'attore in opposizione si è limitato a dedurre (non l'usurarietà di tali interessi, ma solo) il carattere “*manifestamente eccessivo*” degli stessi in relazione alle proprie possibilità economiche all'epoca della stipula del contratto *de quo*, senza peraltro dare prova in ordine al fatto che le proprie condizioni economiche dell'epoca gli precludessero la possibilità di provvedere con regolarità a rimborsare le rate del finanziamento accordatogli (circostanza questa che nel caso di specie appare inverosimile sia in considerazione dell'entità particolarmente contenuta del finanziamento, sia in considerazione del fatto - risultante dalla scheda contrattuale - che esso all'epoca della stipula del contratto svolgeva regolare attività lavorativa quale impiegato alle dipendenze della “*Veneta Infrastrutture S.p.a.*”).

Non condivisibili devono poi essere considerate anche le censure mosse dall'attore alla clausola risolutiva espressa pattuita dalle parti al punto “p” delle condizioni generali di contratto (cfr quanto da esso dedotto alla pagina 8 dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo: “*Anche in questo caso, tenendo conto del vademecum operativo*

*concordato tra le Sezioni Civili del Tribunale e l'Ordine Avvocati di Milano che si riporta come Doc.8 in allegato al presente atto, la clausola riportata alla lettera p) del contratto di finanziamento può considerarsi vessatoria prevedendo appunto la facoltà per la concedente di risolvere il contratto di prestito anche a fronte del mancato pagamento, alla scadenza pattuita, (ed anche in caso di mero ritardo, determinato da difficoltà temporanee) di una sola delle rate scadute o di qualsiasi altra somma ad essa dovuta, in violazione di quanto disposto al riguardo dall'art. 1455 del Codice Civile che vieta la risoluzione del contratto quando l'inadempimento abbia scarsa importanza, e che tutela appunto il consumatore quando questi incorra in difficoltà temporanee che non gli consentano, per un certo periodo, di onorare le rate del finanziamento, senza tuttavia comportare una incapacità totale e duratura di far fronte alle obbligazioni assunte").* Al riguardo va evidenziato che nel momento in cui la società mutuante ha provveduto a risolvere il contratto di finanziamento in applicazione della clausola risolutiva espressa in esame, il Sig. Pt\_1 si era già reso inadempiente in relazione alla corresponsione non di una sola rata, ma di un numero assai elevato di rate, dimodochè, anche in questo caso, va ritenuto che l'eventuale vessatorietà della clausola comporterebbe comunque l'applicabilità al caso di specie dell'art. 1455 c.c., trattandosi indubbiamente di inadempimento di rilevante importanza tale da legittimare comunque la risoluzione del contratto ai sensi della disciplina dettata dagli artt. 1453 e ss c.c. (con conseguente irrilevanza, anche in questo caso, dell'eventuale vessatorietà della clausola in esame).

Non può poi trovare accoglimento neppure l'eccezione di invalidità/vessatorietà della clausola "o" del contratto, in particolare laddove il Sig. Pt\_1 ha lamentato l'illegittimità della clausola per essere stata con esso pattuita la decadenza dal beneficio del termine del mutuatario (non solo nelle ipotesi previste e disciplinate dall'art. 1186 c.p.c., ma anche) nell'ipotesi in cui la sua insolvenza fosse dovuta ad uno sbilancio economico meramente temporaneo (cfr le deduzioni difensive svolte dall'attore alla pagina n° 9 dell'atto di citazione: *"In questo caso, il carattere vessatorio della clausola può essere dedotto dal fatto che il creditore si sia riservato il diritto di esigere immediatamente la prestazione non soltanto in caso di accertata insolvenza o di diminuzione o mancata fornitura, per fatto proprio del debitore, delle garanzie che aveva promesse (fattispecie disciplinata dall'art. 1186 del codice civile) ma anche estendendo in suo favore tale facoltà pure nel caso di uno sbilancio economico temporaneo, come quello in cui era incorso il Sig. Pt\_1, che aveva*

dovuto assentarsi dal lavoro per un anno per prestare assistenza alla moglie al tempo affetta da problemi di salute, anche tale da non andare ragionevolmente a compromettere la facoltà del debitore di provvedere alla restituzione delle somme dovute nei termini previsti”). Anche in questo caso va infatti evidenziato che l’eventuale vessatorietà della clausola in esame deve considerarsi del tutto irrilevante ai fini della quantificazione del credito *de quo*, in quanto dalle stesse deduzioni difensive svolte dall’attore (così come dal fatto che esso ha omesso di corrispondere l’importo dovuto per oltre 20 anni) può desumersi che nel periodo nel quale la società mutuante si è avvalsa della facoltà di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine la situazione di difficoltà economica in cui versava il Sig. **Pt\_1** era tutt’altro che transitoria, essendosi protratta per almeno un anno (ovverosia per tutto l’anno in cui esso ha dedotto di essersi dovuto assentare dal lavoro per prestare assistenza alla moglie) ed avendo pertanto dato luogo a suo carico ad una morosità di ben 12 rate di rimborso consecutive; con la conseguenza che anche a voler ritenere invalida per vessatorietà la clausola in esame, dovrebbe comunque trovare applicazione al caso di specie il disposto dell’art. 1186 c.c. a mente del quale il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito per fatto proprio le garanzie che aveva dato.

Del tutto irrilevante va poi considerata anche l’eventuale vessatorietà della clausola “I” del contratto con la quale è stata pattuita la responsabilità della moglie del Sig. **Pt\_1** in relazione a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di finanziamento. Al riguardo è sufficiente rilevare che nessuna azione giudiziale di merito e/o esecutiva risulta essere stata intrapresa nel caso di specie nei confronti della consorte dell’odierno attore, dimodochè – anche in questo caso – la lamentata vessatorietà della clausola in esame, anche ove provata, non avrebbe comunque alcuna influenza ai fini delle valutazioni circa l’esistenza e la quantificazione del credito in esame.

Da ultimo, non può trovare accoglimento neppure l’eccezione con la quale l’attore ha contestato la vessatorietà della clausola “k” “*modifiche delle condizioni di finanziamento*”. Al riguardo va infatti evidenziato, da un lato, che tale clausola appare conforme al disposto dell’art. 118 TUB, essendo stato ivi espressamente previsto che lo *ius variandi* avrebbe potuto essere esercitato dalla società mutuante solo ed esclusivamente “*in presenza di un giustificato motivo*” e sempre salva la facoltà del mutuatario di recedere dal contratto, e dall’altro che anche in questa ipotesi l’attore non ha né dedotto né provato che di tale

clausola, nel caso di specie, sia stata fatta effettiva applicazione, e che la stessa abbia conseguentemente avuto una concreta incidenza e rilevanza nella quantificazione del credito per cui è causa.

Tutto ciò premesso, va peraltro ritenuto che nel caso di specie sussista la necessità di ricalcolare l'importo dovuto alla società convenuta mediante l'applicazione degli interessi al tasso convenzionale del 15 % al solo capitale mutuato, come espressamente richiesto dalla stessa *Controparte\_1* nel proprio ricorso monitorio (nel quale è stata tuttavia erroneamente indicata quale sorte capitale la somma di € 1.514,18, anziché la somma corretta di € 1.032,91 pari a "vecchie" £ 2.000.000; in sede di precisazione delle conclusioni essa ha invece indicato quale sorte capitale l'importo di € 1.036,50, quasi esattamente corrispondente con la sorte capitale di £. 2.000.000 risultante dal contratto di finanziamento). Conseguentemente va ritenuto che il tasso in esame debba essere applicato – a decorrere dalla data di cessione del credito del 20.12.2010 - non all'importo di € 1514,18 menzionato nel ricorso monitorio, ma all'importo di € 1.032,91 corrispondente al detto capitale mutuato pari a £. 2.000.000.

Devono pertanto considerarsi dovuti alla società convenuta € 3.374,86 oltre agli interessi al tasso convenzionale del 15 % sull'importo di € 1.032,91 a decorrere dal 20.12.2010 e fino al saldo.

Stanti le peculiarità della controversia portata all'esame di questo Tribunale, e stante anche l'esito della controversia medesima, devono ritenersi sussistenti giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite nella misura del 50 %; il restante 50 %, liquidato in dispositivo, seguono invece la prevalente soccombenza di parte attrice in opposizione.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa e contraria istanza, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede:

1. revoca il decreto ingiuntivo n. 845/2022 emesso dal Tribunale di Savona in data 11.11.2022 (depositato in data 15.11.2022);
2. condanna *Parte\_1* al pagamento, in favore di *Controparte\_1*, di € 3.374,86, oltre agli interessi al tasso convenzionale del 15 % sull'importo di € 1.032,91 a decorrere dal 20.12.2010 e fino al saldo;

3. compensa tra le parti le spese di lite nella misura del 50 %, e condanna *Parte\_1* [...] al pagamento in favore di *Controparte\_1* del restante 50 %, che viene liquidato nella misura di € 450,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.

Savona, 13.1.2026

Il Giudice  
Dott. Davide Atzeni